N. 01196/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2013, proposto da: Indeco Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Montanaro, Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto presso Legale Studio Romanelli in Roma, via Cosseria, 5;

contro

Regione Lazio, rappresentato e difeso per legge dall'avv. Stefania Ricci, domiciliataria in Roma, via Marcantonio Colonna 27;

nei confronti di

Rida Ambiente Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Fonderico, con domicilio eletto presso Francesco Fonderico in Roma, viale della Tecnica 183;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO, ROMA, Sez. I ter n. 09486/2012, resa tra le parti, concernente diniego accesso ai documenti per la gestione dei rifiuti nel Lazio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Rida Ambiente Srl; Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Romanelli, Ricci e Fonderico;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La IND.ECO s.r.l., attiva nella gestione di una discarica per Rsu e speciali assimilabili in Comune di Latina, presentava il 10 aprile 2012 alla Regione Lazio una domanda di accesso finalizzata all'ostensione dei "documenti in base ai quali è stata stabilita la tariffa di accesso all'impianto di trattamento rifiuti gestito in Aprilia.... dalla soc. Rida ambiente s.r.l." "al fine di verificare la congruenza dei parametri applicati per la fissazione di detta tariffa, in considerazione dell'incidenza che la stessa produce sull'assetto del sistema di gestione dei rifiuti in provincia di Latina, di cui la richiedente e parte diretta in qualità di titolare di un impianto di smaltimento finale".

Detta società RIDA Ambiente gestisce un impianto di trattamento di rifiuti ad Aprilia connesso al recupero di questi e solamente quanto non recuperato viene poi avviato allo smaltimento finale nella discarica IND.ECO.

La Regione, successivamente ad opposizione della RIDA all'accesso richiesto, lo negava con determinazione 24 maggio 2012, assumendo che i documenti oggetto dell'accesso inerivano ai costi sostenuti dal gestore dell'impianto di trattamento che costituiscono la base per la determinazione della tariffa di accesso dei rifiuti al predetto impianto; che la tariffa in questione costituisce l'importo che i Comuni conferenti i rifiuti pagano al gestore dell'impianto di trattamento sulla base dei costi sostenuti da quest'ultimo; che la tariffa costituisce un prezzo imposto che

attiene alla fase di gestione dei rifiuti interessante i Comuni conferenti e l'impianto di trattamento e non investe il diverso segmento, di interesse della parte istante, riguardante la fase di smaltimento dei rifiuti; che la circostanza che l'istante gestisca un impianto di smaltimento facente parte del sistema di gestione dei rifiuti della provincia di Latina non la rende, *ex se*, titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, richiesto dall'art.22 della legge nr.241 del 1990, quale presupposto legittimante il consenso all'invocato accesso.

IND.ECO impugnava la determinazione regionale davanti al TAR del Lazio il quale, con sentenza n. 9486 del 16 novembre 2012, lo respingeva, affermando in sintesi l'originaria genericità della domanda di accesso, la sua connessione non tanto con un genuino interesse ambientale come qualificato dal D.Lgs n.195/2005 ma con finalità dichiaratamente economico patrimoniali, l'assenza di collegamenti tra diritto di accesso ed un mero sindacato ispettivo preordinato ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Con appello in Consiglio di Stato notificato il 14 febbraio 2013 la IND.ECO sosteneva in sintesi che in ogni caso quanto richiesto verteva in materia di informazione ambientale ai sensi del D. Lgs. 195/2005 e rientrava inevitabilmente nel diritto di accesso generalmente riconosciuto, concernendo tra l'altro le analisi costi-benefici nel relativo settore economico, ripercuotendosi le attività dell'impianto Rida su quelle della discarica gestita dall'appellante e quindi sulla funzionalità del servizio di smaltimento dei rifiuti. Inoltre la sentenza impugnata non spiegava perché IND.ECO non fosse portatrice di un interesse diretto, concreto ed attuale della materia, là dove i fatti provavano il contrario ed ancora sarebbe stato necessario comprendere il trattamento dei rifiuti cosiddetti umidi per verificarne la correttezza secondo le prescrizioni di legge.

L'appellante concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Si sono costituiti in giudizio la RIDA Ambiente e la Regione Lazio, sostenendo l'infondatezza dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Alla odierna camera di consiglio la causa è passata in decisione.

DIRITTO

La sentenza impugnata merita conferma.

Si deve partire dal tenore della domanda di accesso posta agli uffici regionali da IND.ECO, tendente all'ostensione dei "documenti in base ai quali è stata stabilita la tariffa di accesso all'impianto di trattamento rifiuti gestito in Aprilia.... dalla soc. Rida Ambiente s.r.l." "al fine di verificare la congruenza dei parametri applicati per la fissazione di detta tariffa, in considerazione dell'incidenza della stessa produce sull'assetto del sistema di gestione dei rifiuti in provincia di Latina, di cui la richiedente e parte diretta in qualità di titolare di un impianto di smaltimento finale".

L'assunto del TAR del Lazio sulla base del quale il ricorso di primo grado è stato respinto risiede tra l'altro sul fondamento dell'interesse sostanziale posto a base della domanda di accesso, non tanto un genuino interesse ambientale come qualificato dal D.Lgs n.195/2005, ma pratiche finalità dichiaratamente economico patrimoniali.

E' pacifico che Rida Ambiente s.r.l. gestisca in Aprilia un impianto di trattamento e conseguente recupero dei rifiuti indifferenziati o eventualmente residuati dalla raccolta differenziata, mentre ciò che consegue ad un ciclo di lavorazione senza conseguenze, ossia la massa degli scarti non recuperabili deve confluire infine nella discarica IND.ECO a Latina.

Ora, non è affatto oggettivamente incomprensibile quale possa essere l'interesse ambientale connesso alla conoscenza della formazione della tariffa applicata al complessivo ciclo industriale di Rida Ambiente e la conseguente verificazione, da parte di IND.ECO, della congruenza dei parametri applicati per la fissazione di detta tariffa.

Il D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 195 garantisce il più ampio diritto di accesso nella massima trasparenza possibile per l'intera materia dell'informazione ambientale, definendo questa qualsiasi informazione detenuta dalle pubbliche autorità e disponibile in qualunque forma materiale esistente, concernente lo stato degli elementi costitutivi dell'ambiente inteso in senso generale, i fattori esterni quali energia, rumore, radiazioni, rifiuti o qualsiasi altro rilascio che possano incidere sull'ambiente stesso, le misure politiche ed amministrative che incidono o che possono incidere sugli elementi sopraddetti, le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale, le analisi costi-benefici usate nell'ambito delle misure adottate, lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare – art. 2 D. Lgs. 195/2005.

Il successivo art. 5, nell'elencare i casi di esclusione dal diritto di accesso, indica al comma 2 n. 5) la divulgazione di informazioni che arrechino pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, della tutela di un legittimo interesse economico (...), nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al D. Lgs. 10.2.05 n. 30.

Appare del tutto palese che la formazione della tariffa derivi anche dai costi industriali che Rida Ambiente ha dovuto o deve sopportare, quindi costi di investimento, costi di trasporto, costi di locazione, costi di personale etc. ed oggettivamente queste voci rientrano tra quelle informazioni commerciali che sono naturalmente tutelate dal diritto alla riservatezza, soprattutto a fronte di un concorrente potenziale.

Oltretutto l'attinenza della formazione della tariffa ha una connessione con la materia ambientale del tutto indiretta, poiché le voci prime chiamate non sono direttamente attinenti con quelle informazioni ambientali, così come elencate dall'art. 2 D. Lgs. 195/2005; altro sarebbe, ad esempio, la conoscenza delle quantità e delle qualità del materiale trattato, poiché ciò coinvolgerebbe inevitabilmente lo stato della salute della sicurezza umana in una determinata area, i costi per la collettività e potrebbe giustificare cambiamenti di comportamento imprenditoriale di IND.ECO, ma in realtà nulla di questo attiene ai contenuti della domanda di accesso, come si è visto.

L'esclusione il diritto di recesso come strumento per un mero generalizzato controllo dell'azione amministrativa costituisce poi una sorta di valvola di chiusura nel collocare la domanda di IND.ECO al di fuori dei casi di accesso all'informazione ambientale così come disciplinata dal D. Lgs. 195/2005.

Per le suesposte considerazioni l'appello deve essere respinto.

La peculiarità della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Manfredo Atzeni, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)